



# Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

## D.L. 130/2021 /

Dossier n° 133 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

17 novembre 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |  |
|--------------------------|--|
| D.L.                     | 130/2021   |
| Titolo:                  | Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale |
| Iter al Senato:          | Sì   |
| testo originario:        | 6  |
| Date:                    |  |
| emanazione:              | 27 settembre 2021  |
| pubblicazione in G.U.:   | 27 settembre 2021  |
| approvazione del Senato: | 11 novembre 2021   |
| presentazione:           | 27 settembre 2021  |
| assegnazione:            | 28 settembre 2021  |
| scadenza:                | 26 novembre 2021   |
| Commissione competente : | XII Affari sociali   |
| Stato dell'iter:         | All'esame della Commissione in sede referente  |

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; dopo l'approvazione in prima lettura, il testo, originariamente costituito da 6 articoli suddivisi in 11 commi, comprende **8 articoli**, suddivisi in **14 commi**. È stato modificato anche il titolo del decreto-legge, integrato con le parole: "nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi", per dare maggiore evidenza alle disposizioni recate dall'articolo 4 e dall'**Allegato** al decreto in esame.

L'**articolo 1, comma 1**, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)**, l'importo di **1.200 milioni** di euro destinati a **parziale compensazione degli oneri generali di sistema** per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. Il **comma 2** dispone che l'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)** provveda ad **annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate alle **utenze domestiche e non domestiche** in bassa tensione, **per altri usi**, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW**. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a **800 milioni** di euro.

L'**articolo 2, comma 1**, riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. In dettaglio, il **comma 1** prevede che, **in deroga** a quanto previsto dal [d.P.R. n. 633 del 1972](#) (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono **assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento**. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla **differenza derivante dagli importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il **comma 2**, al fine di contenere per il **quarto trimestre 2021** gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a **ridurre**, per il medesimo trimestre, le **aliquote relative agli**

**oneri generali gas** fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L'**articolo 3** assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il **trimestre ottobre-dicembre 2021**:

- le agevolazioni relative alle **tariffe** per la **fornitura di energia elettrica** (come precisato al **Senato**, sostituendo l'originario riferimento alle "**tariffe elettriche**") riconosciute ai clienti domestici **economicamente svantaggiati** ed ai clienti domestici in **gravi condizioni di salute**;
- la **compensazione** della spesa per la fornitura di **gas naturale** attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di **450 milioni** di euro.

L'**articolo 3-bis**, introdotto al **Senato**, prevede che **per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere** o stipulati entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dalla data di consegna prevista), le disposizioni di cui **all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124** ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") **si applicano anche nei casi in cui la consegna** relativamente ai contratti di fornitura, ovvero **la produzione, commercializzazione e consegna** relativamente ai contratti derivati, **non avvengano nell'Unione europea**, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.

L'**articolo 3-ter**, introdotto al **Senato**, integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla "garanzia di **resilienza**" nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

L'**articolo 4, comma 1**, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'**Allegato 1** al presente decreto-legge (in dettaglio, vengono abrogati: l'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del [decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188](#); l'articolo 4 del [decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93](#); il comma 1 dell'[articolo 51 del D.L. 76/2020](#); l'[articolo 3, comma 3, del d.lgs. 66/2017](#); l'[articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018](#) (legge di bilancio per il 2019); l'articolo 74, comma 7-ter, [D.L. 18/2020](#); l'articolo 1, comma 146, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#); l'[articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015](#); l'articolo 16 del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64](#); l'art. 1, commi 68 e 69, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio per il 2018)). Il **comma 2**, nel testo approvato dal **Senato**, modifica la disciplina relativa al **corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale** per le attività di **sostegno didattico e l'inclusione scolastica** nella **scuola dell'infanzia e nella scuola primaria** previsto dall'art. 12 del **d.lgs. 66/2017**. Il **comma 3** dispone **un'ulteriore proroga** (dal 30 settembre) **al 30 novembre 2021**, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un **regime transitorio per la sorveglianza radiometrica** previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Il **comma 3-bis**, introdotto al **Senato**, prevede l'abrogazione della **delle disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della** relativa norma di **copertura finanziaria**.

L'**articolo 5** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1,2 e 3, pari a **2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021**, corrispondenti a 3.538,4 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno. L'articolo indica altresì le fonti di **copertura finanziaria**.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## **Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente**

Il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 8 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due **finalità distinte**: l'introduzione di misure di contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas e la semplificazione della legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in realtà, in base al testo, la **ratio** prevalente dell'intervento appare riconducibile alla prima delle due finalità mentre alla seconda appare riconducibile il solo articolo 4. *Si valuti comunque l'opportunità di approfondire* la riconducibilità alla **ratio** indicata delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 (corso di specializzazione per attività di sostegno

didattico); 3 (sorveglianza radiometrica EURATOM) e 3-bis (disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero).

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo uno dei quattordici commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi.